



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/428 della Commissione, del 10 marzo 2017, che approva la sostanza di base carbone argilloso a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione** ⁽¹⁾ 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/429 della Commissione, del 10 marzo 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus aculeatus* (precedentemente classificato come *Aspergillus aculeatus*) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (precedentemente classificato come *Trichoderma longibrachiatum*) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP4842) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie aviarie e che modifica i regolamenti (CE) n. 358/2005 e (CE) n. 1284/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 516/2010 (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa NV)** ⁽¹⁾ 4
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/430 della Commissione, del 10 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017 e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1810** 11
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/431 della Commissione, del 10 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 13

RACCOMANDAZIONI

- ★ **Raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** 15

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/428 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2017

che approva la sostanza di base carbone argilloso a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 18 maggio 2015 la Commissione ha ricevuto dalla Ets Christian Callegari una domanda di approvazione del carbone argilloso come sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.
- (2) La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'Autorità»), la quale, il 6 luglio 2016, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica ⁽²⁾. Il 7 ottobre 2016 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame ⁽³⁾ e un progetto del presente regolamento e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 24 gennaio 2017.
- (3) La documentazione fornita dal richiedente dimostra che il carbone argilloso non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici, né è una sostanza potenzialmente pericolosa. Esso inoltre non è immesso sul mercato come prodotto fitosanitario né è utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, ma è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame e da acqua, e pertanto deve essere considerato una sostanza di base. Il carbone argilloso è una miscela di carbone, quale definito nel regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ⁽⁴⁾, e bentonite, quale specificata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2013 della Commissione ⁽⁵⁾, sotto forma di granuli.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. *Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for clayed charcoal for use in plant protection as a protectant in grapevines* (Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base carbone argilloso per l'uso in prodotti fitosanitari come agente preventivo nelle viti). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2016:13(7):EN-1061. 28 pagg.

⁽³⁾ <http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT>.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione della bentonite quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 33).

- (4) Dagli esami effettuati è emerso che il carbone argilloso può in generale considerarsi conforme alle prescrizioni dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il carbone argilloso come sostanza di base.
- (5) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni per l'approvazione, specificate nell'allegato I del presente regolamento.
- (6) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di una sostanza di base

Il carbone argilloso, quale specificato nell'allegato I, è approvato come sostanza di base alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Disposizioni specifiche
Carbone argilloso N. CAS 7440-44-0 231-153-3 (EINECS) (carbone attivo) N. CAS 1333-86-4 215-609-9 (EINECS) (nerofumo) N. CAS 1302-78-9 215-108-5 (EINECS) (bentonite)	Non disponibile	Carbone: Purezza prescritta dal regolamento (UE) n. 231/2012 Bentonite: Purezza prescritta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2013	31 marzo 2017	Il carbone argilloso deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul carbone argilloso (SANTE/11267/2016), in particolare le relative appendici I e II.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.

ALLEGATO II

Nella parte C dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

«13	Carbone argilloso N. CAS 7440-44-0 231-153-3 (EINECS) (carbone attivo) N. CAS 1333-86-4 215-609-9 (EINECS) (nerofumo) N. CAS 1302-78-9 215-108-5 (EINECS) (bentonite)	Non disponibile	Carbone: Purezza prescritta dal regolamento (UE) n. 231/2012 (*) Bentonite: Purezza prescritta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2013 (**)	31 marzo 2017	Il carbone argilloso deve essere impiegato conformemente alle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sul carbone argilloso (SANTE/11267/2016), in particolare le relative appendici I e II.
-----	---	-----------------	--	---------------	--

(*) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(**) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1060/2013 della Commissione, del 29 ottobre 2013, relativo all'autorizzazione della bentonite quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 33).»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/429 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2017

relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus aculeatinus* (precedentemente classificato come *Aspergillus aculeatus*) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (precedentemente classificato come *Trichoderma longibrachiatum*) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP4842) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie aviarie e che modifica i regolamenti (CE) n. 358/2005 e (CE) n. 1284/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 516/2010 (titolare dell'autorizzazione Kemira Europa NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus aculeatinus* (precedentemente classificato come *Aspergillus aculeatus*) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (precedentemente classificato come *Trichoderma longibrachiatum*) (CBS 592.94), alfa-amilasi ottenuta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) ed endo-1,4-beta-xilanasi ottenuta da *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP4842) è stato autorizzato per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/EEC come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione ⁽³⁾, a tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1284/2006 della Commissione ⁽⁴⁾ e a galline ovaiole dal regolamento (UE) n. 516/2010 della Commissione ⁽⁵⁾. Tale preparato è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus aculeatinus* (precedentemente classificato come *Aspergillus aculeatus*) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (precedentemente classificato come *Trichoderma longibrachiatum*) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP4842) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e galline ovaiole, nonché, in conformità all'articolo 7 dello stesso regolamento, di una nuova autorizzazione come additivo per mangimi destinati a tutte le altre specie avicole. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti richiesti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 9 settembre 2015 ⁽⁶⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, il preparato non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che il suo uso è potenzialmente efficace per migliorare i parametri zootecnici nei polli da ingrasso, nei tacchini da ingrasso e nelle galline ovaiole. Si è ritenuto che tali conclusioni possano essere

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione, del 2 marzo 2005, concernente le autorizzazioni a tempo indeterminato per taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1284/2006 della Commissione, del 29 agosto 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali (GUL 235 del 30.8.2006, pag. 3).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 516/2010 della Commissione, del 15 giugno 2010, relativo all'autorizzazione permanente di un additivo destinato all'alimentazione animale (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 46).

⁽⁶⁾ *The EFSA Journal* 2015; 13(9):4235.

estese alle galline ovaiole e ai tacchini destinati alla riproduzione. L'Autorità ha inoltre ritenuto che la modalità di azione degli enzimi presenti nell'additivo possa ritenersi simile in tutte le specie avicole, e che pertanto le conclusioni sull'efficacia nelle principali specie di pollame possano essere estese per estrapolazione a tutte le specie avicole minori e agli uccelli ornamentali. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha verificato inoltre la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) Dalla valutazione del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus aculeatinus* (precedentemente classificato come *Aspergillus aculeatus*) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma reesei* (precedentemente classificato come *Trichoderma longibrachiatum*) (CBS 592.94), alfa-amilasi ottenuta da *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP4842) risulta che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È di conseguenza opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) I regolamenti (CE) n. 358/2005 e (CE) n. 1284/2006 dovrebbero pertanto essere modificati. Il regolamento (UE) n. 516/2010 dovrebbe essere abrogato.
- (7) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere alle parti interessate un periodo transitorio per prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 358/2005

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 358/2005, la voce E 1621, endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6, endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4, alfa-amilasi EC 3.2.1.1 ed endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8, è soppressa.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (CE) n. 1284/2006

Il regolamento (CE) n. 1284/2006 è così modificato:

- 1) L'articolo 2 è soppresso;
- 2) L'allegato II è soppresso.

*Articolo 4***Abrogazione**

Il regolamento (UE) n. 516/2010 è abrogato.

*Articolo 5***Disposizioni transitorie**

Il preparato di cui all'allegato e i mangimi contenenti tale preparato prodotti ed etichettati prima del 30 settembre 2017 in conformità delle norme applicabili prima del 31 marzo 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato e a essere impiegati fino a esaurimento delle scorte.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			

Categoria degli additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a1621i	Kemin Europa NV	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4 ALFA-amilasi EC 3.2.1.1 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di: — endo-1,3(4)-beta-glucanasi ottenuta da <i>Aspergillus aculeatinus</i> (precedentemente classificato come <i>Aspergillus aculeatus</i>) (CBS 589.94), — endo-1,4-beta-glucanasi ottenuta da <i>Trichoderma reesei</i> (precedentemente classificato come <i>Trichoderma longibrachiatum</i>) (CBS 592.94), — alfa-amilasi ottenuta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), — endo-1,4-beta-xilanasi ottenuta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (NIBH FERM 135) con un'attività minima di: — endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 10 000 U ⁽¹⁾ /g, — endo-1,4-beta-glucanasi: 310 000 U ⁽²⁾ /g, — alfa-amilasi: 400 ⁽³⁾ /g, — endo-1,4-beta-xilanasi: 210 000 U ⁽⁴⁾ /g. Forma liquida	Tutte le specie avicole	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi 500 U Endo-1,4-beta-glucanasi 15 500 U Alfa-amilasi 20 U Endo-1,4-beta-xilanasi 10 500 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio.	31 marzo 2027
---------	-----------------	---	---	-------------------------	---	--	---	---	---------------

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
			<p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — endo-1,3(4)-beta-glucanasi ottenuta da <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), — endo-1,4-beta-xilanasi ottenuta da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 592.94), — alfa-amilasi ottenuta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), — endo-1,4-beta-xilanasi ottenuta da <i>Trichoderma viride</i> (NIBH FERM BP4842). <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽⁵⁾</p> <p>Per la determinazione nell'additivo per mangimi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — endo-1,3(4)-beta-glucanasi nell'additivo per mangimi: metodo colorimetrico basato sull'idrolisi enzimatica di glucanasi sul substrato di beta-glucano dell'orzo, con pH 7,5 e a 30 °C, — endo-1,4-beta-glucanasi nell'additivo per mangimi: metodo colorimetrico basato sull'idrolisi enzimatica di cellulasi sulla carbossimetilcellulosa, con pH 4,8 e a 50 °C, 						

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
			<p>— alfa-amilasi nell'additivo per mangimi: metodo colorimetrico basato sulla formazione dei frammenti di sostanza colorata idrosolubile prodotti dall'azione dell'amilasi su substrati di polimero di amido reticolato con azzurrina, con pH 7,5 e a 37 °C,</p> <p>— endo-1,4-beta-xilanasi nell'additivo per mangimi: metodo colorimetrico basato sull'idrolisi enzimatica di xilanasi sul substrato di xilano di betulla, con pH 5,3 e a 50 °C.</p> <p>Per la determinazione della taurina nelle premiscele e nei mangimi:</p> <p>— endo-1,3(4)-beta-glucanasi: metodo di prova su piastra basato sulla diffusione della glucanasi e la successiva decolorazione dell'agar rosso a causa dell'idrolisi del beta-glucano,</p> <p>— endo-1,4-beta-glucanasi: metodo colorimetrico basato sulla quantificazione dei frammenti di sostanza colorata idrosolubile prodotti dall'azione della cellulasi su substrato di HE-cellulosa insolubile reticolata con azzurrina,</p>						

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
			<p>— alfa-amilasi: metodo colorimetrico basato sulla formazione di frammenti di sostanza blu idrosolubile prodotti dall'azione dell'amilasi su substrati di polimero di amido blu insolubile reticolato con azzurrina,</p> <p>— endo-1,4-beta-xilanasi: metodo colorimetrico basato sulla quantificazione di frammenti di sostanza colorata idrosolubile prodotti dall'azione della xilanasi su arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.</p>						

(¹) 1 U è la quantità di enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dal beta-glucano di orzo, con pH 7,5 e a 30 °C.

(²) 1 U è la quantità di enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dalla carbossimetilcellulosa, con pH 4,8 e a 50 °C.

(³) 1 U è la quantità di enzima che idrolizza 1 micromole di legami glicosidici al minuto da un polimero di amido reticolato insolubile in acqua, con pH 7,5 e a 37 °C.

(⁴) 1 U è la quantità di enzima che libera 0,0067 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dallo xilano di betulla, con pH 5,3 e a 50 °C.

(⁵) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/430 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713 recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017 e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1810**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 139, paragrafo 2, e l'articolo 144, primo comma, lettera g),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 *sexies* in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo zucchero o l'isoglucosio prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 136 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro un limite quantitativo fissato dalla Commissione.
- (2) Le modalità di applicazione per le esportazioni fuori quota, in particolare per quanto riguarda il rilascio dei titoli di esportazione, sono fissate dal regolamento (CE) n. 951/2006.
- (3) Per la campagna di commercializzazione 2016/2017 è stato inizialmente stimato che la domanda del mercato sarebbe stata soddisfatta fissando il limite quantitativo a 650 000 tonnellate, in equivalente zucchero bianco, per le esportazioni di zucchero fuori quota. Tale limite è stato fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713 della Commissione ⁽³⁾. Tuttavia, secondo le stime più recenti, la produzione di zucchero fuori quota dovrebbe raggiungere il livello di 4 100 000 tonnellate. È perciò opportuno garantire ulteriori sbocchi di mercato per lo zucchero fuori quota.
- (4) Tenendo presente che il massimale stabilito dall'OMC per le esportazioni nella campagna di commercializzazione 2016/2017 non è stato interamente utilizzato, è opportuno aumentare di 700 000 tonnellate il limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota, in modo da fornire ulteriori opportunità commerciali ai produttori di zucchero dell'Unione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713.
- (6) Per consentire la presentazione delle domande di titoli di esportazione di zucchero fuori quota, è necessario abolire la sospensione della presentazione delle domande disposta dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1810 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1810.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713 della Commissione, del 20 settembre 2016, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e di isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017 (GUL 258 del 24.9.2016, pag. 8).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1810 della Commissione, del 12 ottobre 2016, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota (GUL 276 del 13.10.2016, pag. 9).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la campagna di commercializzazione 2016/2017, il limite quantitativo di cui all'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è di 1 350 000 tonnellate per le esportazioni senza restituzione di zucchero bianco fuori quota del codice NC 1701 99.».

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1810, il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/431 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	235,2
	MA	88,9
	SN	205,2
	TN	194,0
	TR	102,0
	ZZ	165,1
0707 00 05	MA	80,2
	TR	183,5
	ZZ	131,9
0709 91 00	EG	97,7
	ZZ	97,7
0709 93 10	MA	52,6
	TR	150,2
	ZZ	101,4
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	47,7
	IL	70,7
	MA	48,1
	TN	55,3
	TR	68,8
	ZZ	58,1
0805 50 10	EG	68,9
	TR	70,0
	ZZ	69,5
0808 10 80	CL	90,0
	CN	154,7
	US	120,0
	ZA	86,6
	ZZ	112,8
	0808 30 90	AR
CL		152,6
CN		102,2
ZA		113,0
ZZ		123,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/432 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2017

per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- (2) Il meccanismo di valutazione Schengen ⁽²⁾ e le informazioni raccolte attraverso la Rete europea sulle migrazioni ⁽³⁾ hanno consentito di effettuare una valutazione esaustiva sul modo in cui gli Stati membri attuano la politica dell'Unione in materia di rimpatrio.
- (3) Dalle valutazioni emerge che il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri dalla direttiva 2008/115/CE ha portato a un recepimento incoerente nelle legislazioni nazionali, con un impatto negativo sull'efficacia della politica di rimpatrio dell'Unione.
- (4) Dall'entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE, e alla luce della crescente pressione migratoria sugli Stati membri, le sfide che la politica dell'Unione in materia di rimpatrio deve affrontare sono più numerose e hanno riportato in prima linea questo aspetto della politica migratoria globale europea. Nelle sue conclusioni del 20 e 21 ottobre 2016 ⁽⁴⁾, il Consiglio europeo ha auspicato il rafforzamento delle procedure amministrative nazionali per i rimpatri.
- (5) La dichiarazione di Malta dei capi di Stato o di governo ⁽⁵⁾, del 3 febbraio 2017, ha sottolineato la necessità di un riesame della politica di rimpatrio dell'UE, basato su un'analisi obiettiva del modo in cui gli strumenti giuridici, operativi, finanziari e pratici a disposizione a livello dell'Unione e nazionale sono applicati. Il Consiglio europeo ha inoltre accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare a breve un piano d'azione aggiornato dell'UE sul rimpatrio e di fornire orientamenti per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio da parte dell'UE e degli Stati membri e le riammissioni sulla base dell'acquis esistente.
- (6) Alla luce dell'attuale aumento del numero di cittadini di paesi terzi che entrano e soggiornano illegalmente negli Stati membri, e al fine di garantire un'adeguata capacità per proteggere coloro che ne hanno bisogno, è necessario utilizzare pienamente la flessibilità prevista dalla direttiva 2008/115/CE. Un'attuazione più efficace di tale direttiva ridurrebbe le possibilità di sviamento delle procedure e eliminerebbe le inefficienze, garantendo nel contempo la tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (7) La presente raccomandazione fornisce orientamenti sul modo in cui le disposizioni della direttiva 2008/115/CE dovrebbero essere utilizzate per garantire procedure di rimpatrio più efficaci, e invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e pratici ai rimpatri.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

⁽³⁾ Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

⁽⁴⁾ Conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2016, EUCO 31/16.

⁽⁵⁾ Comunicato stampa del Consiglio europeo 43/17 del 3 febbraio 2017.

- (8) Un'efficace politica di rimpatrio dell'Unione presuppone misure efficienti e proporzionate per il fermo e l'identificazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, un trattamento rapido di questi casi e capacità adeguate per garantire la loro presenza in vista del rimpatrio.
- (9) L'esecuzione dei rimpatri presuppone un'organizzazione razionalizzata e adeguatamente integrata di competenze multidisciplinari a livello nazionale. Richiede, inoltre, procedure e strumenti che consentano la comunicazione tempestiva delle informazioni alle autorità competenti, nonché la cooperazione tra tutti gli operatori coinvolti nelle diverse procedure.
- (10) È necessaria la presenza di personale formato e competente in più discipline, che copra tutte le competenze pertinenti, per garantire che le autorità nazionali siano in grado di soddisfare le esigenze, in particolare nei casi in cui gli Stati membri devono far fronte ad un onere significativo nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Nell'organizzazione di questo approccio integrato e coordinato, gli Stati membri dovrebbero avvalersi pienamente degli strumenti, dei programmi e dei progetti finanziari nel settore del rimpatrio, in particolare del Fondo asilo, migrazione e integrazione. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero tenere conto anche della pressione migratoria cui le autorità competenti sono confrontate.
- (11) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri dovrebbero adottare sistematicamente una decisione di rimpatrio nei confronti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente sul loro territorio. La legislazione e la pratica negli Stati membri non danno sempre piena attuazione a tale obbligo, compromettendo in tal modo l'efficacia del sistema di rimpatrio dell'Unione. Ad esempio, alcuni Stati membri non adottano decisioni di rimpatrio a seguito del respingimento di una domanda d'asilo o di permesso di soggiorno, o non adottano tali decisioni nei confronti di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare che non possiedono un documento di identità o di viaggio valido.
- (12) A seconda dell'assetto istituzionale degli Stati membri, in particolare quando più autorità sono responsabili del processo, una decisione di rimpatrio non è necessariamente o immediatamente seguita dalla richiesta alle autorità dei paesi terzi di verificare l'identità del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare.
- (13) A norma dell'articolo 13 del Codice frontiere Schengen ⁽¹⁾, una persona che ha attraversato illegalmente una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure a norma della direttiva 2008/115/CE.
- (14) La direttiva 2008/115/CE stabilisce che nell'attuazione della direttiva occorre tenere conto delle condizioni di salute dei cittadini dei paesi terzi interessati e che, in attesa del rimpatrio, devono essere assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie. È tuttavia fondamentale garantire che l'allontanamento di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare sia effettuato e siano adottate misure per prevenire comportamenti volti ad ostacolare o impedire il rimpatrio, ad esempio la dichiarazione di nuove indicazioni terapeutiche false. Inoltre, è necessario predisporre misure per trattare in modo efficace le domande di asilo presentate al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di decisioni di rimpatrio.
- (15) La direttiva 2008/115/CE obbliga il cittadino del paese terzo in soggiorno irregolare a lasciare l'Unione, ma stabilisce che le decisioni di rimpatrio devono essere eseguite solo dagli Stati membri che le adottano. Una procedura di rimpatrio può essere avviata in uno qualsiasi degli Stati membri dove è avvenuto il fermo dello stesso cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare. Il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio, ai sensi della direttiva 2001/40/CE del Consiglio ⁽²⁾ e della decisione 2004/191/CE del Consiglio ⁽³⁾, permetterebbe di accelerare la procedura di rimpatrio e scoraggerebbe i movimenti secondari non autorizzati all'interno dell'Unione.
- (16) Il trattenimento può costituire un elemento essenziale per migliorare l'efficacia del sistema di rimpatrio dell'Unione e, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, dovrebbe essere utilizzato solo se altre misure sufficienti ma meno coercitive non possono essere efficacemente applicate. In particolare, ove necessario, per garantire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare non fuggano, il trattenimento può consentire l'adeguata preparazione e organizzazione delle operazioni di rimpatrio.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).

⁽³⁾ Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55).

- (17) La durata massima del trattenimento applicata attualmente da vari Stati membri è notevolmente più breve rispetto alla durata consentita dalla direttiva 2008/115/CE che è necessaria per portare a termine la procedura di rimpatrio con successo. La durata limitata dei periodi di trattenimento impedisce di fatto gli allontanamenti.
- (18) I termini per la presentazione di ricorsi avverso le decisioni connesse al rimpatrio variano notevolmente da uno Stato membro all'altro (vanno da pochi giorni a un mese o più). Nel rispetto dei diritti fondamentali, il termine dovrebbe lasciare il tempo sufficiente per garantire l'accesso a un ricorso effettivo, tenendo conto del fatto che tempi lunghi possono avere un effetto negativo sulle procedure di rimpatrio.
- (19) Ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si dovrebbe garantire il diritto di essere ascoltati dalle autorità competenti prima che un provvedimento individuale sia adottato nei loro confronti.
- (20) A norma della direttiva 2008/115/CE, l'effetto sospensivo automatico dei ricorsi avverso le decisioni di rimpatrio dovrebbe essere garantito quando il cittadino del paese terzo interessato corre un rischio effettivo di subire maltrattamenti in caso di rimpatrio, in violazione degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea ⁽¹⁾.
- (21) Numerosi Stati membri procedono a più valutazioni del rischio di respingimento nel corso delle diverse fasi delle procedure di asilo e di rimpatrio e ciò può provocare inutili ritardi per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- (22) Il rimpatrio di un minore non accompagnato verso il paese terzo di origine e il ricongiungimento con la famiglia possono essere nell'interesse superiore del minore. Il divieto di adottare una decisione di rimpatrio per i minori non accompagnati, sancito dal diritto nazionale di vari Stati membri, non dà piena attuazione all'obbligo per gli Stati membri di tenere in debito conto l'interesse superiore del minore e le circostanze di ciascun singolo caso. Tali divieti possono comportare conseguenze imprevedute per l'immigrazione irregolare, spingendo i minori non accompagnati a intraprendere viaggi pericolosi per raggiungere l'Unione.
- (23) Le decisioni sullo status giuridico e il rimpatrio dei minori non accompagnati devono sempre basarsi su attente valutazioni individuali e multidisciplinari del loro interesse superiore, che prevedono anche la ricerca delle famiglie e la valutazione della situazione nel paese d'origine. Tale valutazione dovrebbe essere adeguatamente documentata.
- (24) In linea con l'articolo 17 della direttiva 2008/115/CE, che definisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricorrere al trattenimento per i minori non accompagnati e le famiglie con minori (in assenza di altra soluzione e per il periodo più breve possibile), gli Stati membri dovrebbero garantire per i minori la disponibilità di misure alternative al trattenimento. Quando, tuttavia, non vi sono alternative, il divieto assoluto di ricorrere al trattenimento in questi casi potrebbe ostacolare la piena attuazione all'obbligo di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il rimpatrio, con il conseguente annullamento delle operazioni di rimpatrio a causa della fuga delle persone interessate.
- (25) In attesa dell'adozione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso del Sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ⁽²⁾, gli Stati membri dovrebbero avvalersi pienamente della possibilità di inserire una segnalazione ai fini del divieto d'ingresso in conformità dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (26) La presente raccomandazione dovrebbe essere rivolta a tutti gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2008/115/CE.
- (27) Gli Stati membri dovrebbero dare alle proprie autorità nazionali responsabili dell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio l'istruzione di applicare la presente raccomandazione nello svolgimento dei loro compiti.
- (28) La presente raccomandazione rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, garantisce il pieno rispetto della dignità umana e l'applicazione degli articoli 1, 4, 14, 18, 19, 24 e 47 della Carta e deve essere attuata di conseguenza,

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-562/13 del 18 dicembre 2014.

⁽²⁾ COM(2016) 881 final.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GUL 381 del 28.12.2006, pag. 4).

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

RAFFORZARE E MIGLIORARE LE CAPACITÀ DI RIMPATRIO

1. Per superare gli ostacoli procedurali, tecnici e operativi che intralciano un'attuazione più efficace dei rimpatri, entro il 1° giugno 2017 gli Stati membri dovrebbero rafforzare le loro capacità di effettuare il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, garantendo un approccio integrato e coordinato.
2. Gli obiettivi di un approccio integrato e coordinato di questo tipo in materia di rimpatrio dovrebbero essere:
 - a) garantire procedure di rimpatrio rapide e aumentare significativamente le percentuali dei rimpatri;
 - b) mobilitare, per quanto necessario, le autorità di contrasto e le autorità preposte all'immigrazione e coordinare gli interventi con le autorità giudiziarie, le autorità competenti per il trattenimento, i sistemi di tutela, i servizi sanitari e sociali, al fine di garantire risposte rapide e adeguate, all'insegna della multidisciplinarietà, da parte di tutte le autorità coinvolte nelle procedure di rimpatrio;
 - c) garantire la disponibilità di un numero sufficiente di persone formate e competenti, provenienti da tutti gli organismi responsabili in materia di procedure di rimpatrio, che intervengano rapidamente e, se necessario, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in particolare nel caso di un aumento degli oneri collegati al rispetto dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
 - d) in funzione della situazione specifica dello Stato membro, mobilitare personale aggiuntivo alle frontiere esterne dell'Unione con il mandato e l'autorità di adottare misure immediate per determinare e verificare l'identità e lo status giuridico dei cittadini dei paesi terzi e di negare all'istante l'ingresso o adottare decisioni di rimpatrio per coloro che non hanno diritto di entrare o di soggiornare nell'Unione.
3. L'approccio integrato e coordinato in materia di rimpatrio dovrebbe prevedere, in particolare:
 - a) la rapida esecuzione di esami medici per evitare potenziali abusi nelle situazioni di cui al punto 9, lettera b);
 - b) lo stabilimento di contatti e lo scambio delle informazioni operative pertinenti con altri Stati membri e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per la realizzazione dei loro obiettivi e compiti;
 - c) il pieno ricorso ai sistemi informatici pertinenti, come Eurodac, il Sistema d'informazione Schengen (SIS) e il Sistema d'informazione visti (VIS), al fine di ottenere informazioni tempestive sull'identità e la situazione giuridica dei cittadini dei paesi terzi interessati.
4. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché alle unità o agli organismi incaricati di garantire l'approccio integrato e coordinato siano assegnate le risorse umane, finanziarie e materiali necessarie.

ADOZIONE SISTEMATICA DI DECISIONI DI RIMPATRIO

5. Al fine di garantire che siano sistematicamente adottate decisioni di rimpatrio nei confronti di cittadini di paesi terzi che non hanno o non hanno più il diritto di restare nell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero:
 - a) predisporre misure per localizzare e fermare in modo efficace i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare;
 - b) adottare decisioni di rimpatrio a prescindere dal fatto che il cittadino del paese terzo in soggiorno irregolare sia in possesso di un documento d'identità o di viaggio;
 - c) fare il miglior uso possibile delle possibilità offerte dall'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE al fine di riunire in un unico atto o di adottare contemporaneamente la decisione di porre fine al soggiorno regolare e la decisione di rimpatrio, a condizione che siano rispettate le misure di salvaguardia e le disposizioni pertinenti per ogni singola decisione.
6. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le decisioni di rimpatrio abbiano una durata illimitata, in modo che possano essere eseguite in qualsiasi momento senza la necessità di rilanciare le procedure dopo un certo periodo. Dovrebbe tuttavia rimanere impregiudicato l'obbligo di tener conto di eventuali cambiamenti nella situazione individuale dei cittadini dei paesi terzi interessati, incluso il rischio di respingimento.

7. Gli Stati membri dovrebbero inserire sistematicamente nelle decisioni di rimpatrio l'informazione che i cittadini di paesi terzi devono lasciare il territorio dello Stato membro per recarsi in un paese terzo, in modo da scoraggiare e impedire i movimenti secondari non autorizzati.
8. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi della deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115/CE, se ciò consente di applicare procedure più efficaci, in particolare quando sono sottoposti a forti pressioni migratorie.

EFFETTIVA ESECUZIONE DELLE DECISIONI DI RIMPATRIO

9. Allo scopo di garantire un rapido rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, gli Stati membri dovrebbero:
 - a) in conformità della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, adoperarsi per un rapido esame delle domande di protezione internazionale nell'ambito di una procedura accelerata o, se del caso, di una procedura di frontiera, anche quando la domanda di asilo viene presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio;
 - b) adottare misure per evitare potenziali abusi connessi a nuove indicazioni terapeutiche false destinate ad evitare il rimpatrio, ad esempio facendo in modo che il personale medico nominato dall'autorità nazionale competente possa fornire un parere imparziale e indipendente;
 - c) garantire che le decisioni di rimpatrio siano seguite immediatamente da una richiesta al paese terzo di rilasciare documenti di viaggio validi o accettare per il rimpatrio l'uso del documento di viaggio europeo rilasciato in conformità del regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
 - d) utilizzare lo strumento del riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio previsto dalla direttiva 2001/40/CE e dalla decisione 2004/191/CE.
10. Al fine di garantire l'allontanamento effettivo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, gli Stati membri dovrebbero:
 - a) ricorrere al trattenimento in funzione delle esigenze e se opportuno, nei casi previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, e in particolare nel caso in cui sussista un rischio di fuga, a norma dei punti 15 e 16 della presente raccomandazione;
 - b) prevedere nella legislazione nazionale un periodo iniziale di trattenimento massimo di sei mesi che può essere adattato dalle autorità giudiziarie alle circostanze dei singoli casi, nonché la possibilità di prolungare la detenzione fino a 18 mesi nei casi previsti dall'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE;
 - c) adeguare la capacità di trattenimento alle esigenze effettive, se necessario anche ricorrendo alla deroga per le situazioni di emergenza di cui all'articolo 18 della direttiva 2008/115/CE.
11. Riguardo ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che ostacolano intenzionalmente le procedure di rimpatrio, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di infliggere sanzioni a norma del diritto nazionale. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e non dovrebbero compromettere il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2008/115/CE.

GARANZIE PROCEDURALI E MEZZI DI RICORSO

12. Gli Stati membri dovrebbero:
 - a) raggruppare in una sola fase procedurale, nella misura del possibile, le udienze amministrative organizzate dalle autorità competenti per vari scopi, come ad esempio il rilascio di un permesso di soggiorno, il rimpatrio o il trattenimento. Si dovrebbero inoltre mettere a punto nuove modalità nell'organizzazione delle udienze dei cittadini di paesi terzi, ricorrendo ad esempio a servizi di videoconferenza;
 - b) stabilire la scadenza più breve possibile per presentare ricorso contro le decisioni di rimpatrio come stabilito dal diritto nazionale in situazioni analoghe, al fine di evitare abusi dei diritti e delle procedure, in particolare ricorsi presentati poco prima della data prevista per l'allontanamento;

⁽¹⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GUL 180 del 29.6.2013, pag. 60).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GUL 311 del 17.11.2016, pag. 13).

- c) garantire che l'effetto sospensivo automatico dei ricorsi avverso le decisioni di rimpatrio sia autorizzato soltanto se ciò è necessario per rispettare gli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta;
- d) evitare valutazioni ripetute del rischio di violazione del principio di non respingimento, se il rispetto di tale principio è già stato valutato nel corso di altre procedure, se la valutazione è definitiva e non c'è alcun cambiamento della situazione dei cittadini di paesi terzi interessati.

FAMIGLIA E MINORI

13. Al fine di garantire il rispetto dei diritti dei minori, tenendo pienamente conto dell'interesse superiore del minore e della vita familiare ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri dovrebbero:
- a) stabilire regole chiare sullo status giuridico dei minori non accompagnati che consentano di adottare decisioni di rimpatrio e effettuare rimpatri o di concedere loro il diritto di soggiorno;
 - b) garantire che le decisioni sullo status giuridico dei minori non accompagnati si basino sempre su una valutazione individuale del loro interesse superiore. Nell'ambito di questa valutazione si dovrebbe sistematicamente considerare se il rimpatrio di un minore non accompagnato nel paese di origine e il ricongiungimento con la famiglia siano nel loro interesse superiore;
 - c) attuare politiche mirate di reinserimento per i minori non accompagnati;
 - d) assicurare che la valutazione dell'interesse superiore del minore sia sistematicamente effettuata dalle autorità competenti sulla base di un approccio pluridisciplinare, che il minore non accompagnato sia ascoltato e che sia coinvolto in misura adeguata un tutore.
14. Nel rispetto dei diritti fondamentali e delle condizioni stabilite dalla direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri non dovrebbero precludere, nella loro legislazione nazionale, la possibilità di collocare i minori in stato di trattenimento, laddove ciò sia assolutamente necessario per assicurare l'esecuzione di una decisione di rimpatrio definitiva, nella misura in cui gli Stati membri non siano in grado di garantire misure meno coercitive che possano essere applicate in modo efficace al fine di garantire l'effettivo rimpatrio.

RISCHIO DI FUGA

15. Ciascuna delle seguenti circostanze oggettive dovrebbe comportare la presunzione relativa che sussiste un rischio di fuga:
- a) il rifiuto di cooperare nel processo di identificazione, l'utilizzo di documenti d'identità falsi o contraffatti, la distruzione o l'eliminazione di documenti esistenti, il rifiuto di fornire le impronte digitali;
 - b) il fatto di opporsi in modo violento o fraudolento alle operazioni di rimpatrio;
 - c) il mancato rispetto di una misura volta a evitare il rischio di fuga predisposta in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE, come l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo;
 - d) il mancato rispetto di un divieto d'ingresso in vigore;
 - e) movimenti secondari non autorizzati in un altro Stato membro.
16. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i seguenti criteri siano considerati un'indicazione che per un cittadino di un paese terzo in soggiorno irregolare sussiste il rischio di fuga:
- a) l'espressione esplicita dell'intenzione di non rispettare una decisione di rimpatrio;
 - b) il mancato rispetto del termine relativo ad una partenza volontaria;
 - c) una condanna per un reato grave negli Stati membri.

PARTENZA VOLONTARIA

17. Gli Stati membri dovrebbero autorizzare la partenza volontaria solo a seguito di una richiesta da parte del cittadino del paese terzo interessato e garantire nel contempo che il cittadino del paese terzo sia informato della possibilità di presentare tale richiesta.

18. Nella decisione di rimpatrio gli Stati membri dovrebbero stabilire per la partenza volontaria il termine più breve possibile necessario per organizzare e procedere con il rimpatrio, tenendo conto delle circostanze individuali.
19. Nel determinare il termine per la partenza volontaria, gli Stati membri dovrebbero valutare le circostanze dei singoli casi, in particolare le prospettive del rimpatrio e la disponibilità del cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare a cooperare con le autorità competenti in vista del rimpatrio.
20. Un periodo superiore a sette giorni dovrebbe essere concesso soltanto quando il cittadino del paese terzo in soggiorno irregolare coopera attivamente in vista del rimpatrio.
21. Non può essere concesso nessun termine per la partenza volontaria nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE, in particolare se per il cittadino del paese terzo il cui soggiorno è irregolare sussiste il rischio di fuga (come indicato ai punti 15 e 16 della presente raccomandazione) e nel caso di precedenti condanne per reati gravi in altri Stati membri.

PROGRAMMI DI RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO

22. Entro il 1° giugno 2017 gli Stati membri dovrebbero predisporre programmi di rimpatrio volontario assistito in linea con le norme comuni in materia di programmi di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione messe a punto dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e sottoscritte dal Consiglio ⁽¹⁾.
23. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per migliorare le procedure di diffusione delle informazioni sul rimpatrio volontario e i programmi di rimpatrio volontario assistito per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in cooperazione con i servizi nazionali di istruzione e i servizi sociali e sanitari.

DIVIETI D'INGRESSO

24. Al fine di avvalersi pienamente dei divieti d'ingresso, gli Stati membri dovrebbero:
 - a) garantire che la validità dei divieti d'ingresso abbia inizio nel giorno in cui i cittadini di paesi terzi lasciano l'Unione europea, in modo che la loro durata effettiva non venga indebitamente ridotta; ciò dovrebbe essere garantito qualora la data di partenza sia nota alle autorità nazionali, in particolare in caso di allontanamento e di partenza associati ad un programma di rimpatrio volontario assistito;
 - b) predisporre strumenti per verificare se un cittadino di un paese terzo in soggiorno irregolare nell'Unione europea sia partito entro il termine per la partenza volontaria, e garantire un adeguato follow-up qualora la persona in questione non sia partita, anche mediante l'emissione di un divieto di ingresso;
 - c) inserire sistematicamente una segnalazione sul divieto d'ingresso nel Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione, in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006, e
 - d) istituire un sistema per adottare una decisione di rimpatrio qualora sia scoperta una situazione di soggiorno irregolare nel corso di una verifica all'uscita. In casi giustificati, previa valutazione individuale e in applicazione del principio di proporzionalità, dovrebbe essere emesso un divieto d'ingresso al fine di prevenire futuri rischi di soggiorno irregolare.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2017

Per la Commissione
Dimitris AVRAMOPOULOS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Conclusioni del Consiglio del 9 e 10 giugno 2016.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT